



COMUNE DI NOVI VELIA
Provincia di Salerno

ORIGINALE di Deliberazione
Del Consiglio Comunale

N. 5 in data: 31.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 E DELLE TARIFFE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente/assente
GUZZO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI MATTEO	CONSIGLIERE	A – non giustific.
GUIDA PAOLO	CONSIGLIERE	P
TORTORELLA ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI ANIELLO	CONSIGLIERE	P
DI POLITO CHIARINA	CONSIGLIERE	P
DI POLITO ANIELLO	CONSIGLIERE	P
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	A
SPERANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	A
GUIDA MICHELE	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **DOTT. UGO ALLOCATI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente **AVV. MARIA RICCHIUTI** e nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole :

- () il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000);
- () il responsabile del settore (art. 49, c.2 e 97 c. 4 b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Delibera di C.C n. 5 del 31.03.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede con l'illustrare il contenuto della proposta deliberativa di cui all'oggetto.

(Si assenta brevemente il Consigliere Guzzo Giovanni ed il Cons. Paolo Guida).

Il Sindaco sottolinea l'importante lavoro svolto dal Responsabile dell'Area Tributi, il quale, - come sempre - ha svolto il proprio compito in maniera approfondita e completa, offrendo all'Amministrazione un Piano finanziario ed un prospetto finanziario chiaro e meticoloso.

Evidenzia, inoltre, come il rapporto percentuale di raccolta differenziata, abbia segnato un piccolo incremento rispetto all'anno trascorso, segno evidente che gli sforzi, soprattutto di tipo informativo rivolti alla cittadinanza, hanno contribuito a sensibilizzare la stessa.

(Rientrano il Consigliere Guzzo Giovanni ed il Consigliere Paolo Guida - ore 18.40).

Il Sindaco richiama l'attenzione dei presenti sulla necessità di coprire il costo della TARI (circa 311.000 euro annui) nella misura del 100%, come per legge, cosicché la tariffa in questione, deve essere calibrata in vista di tale necessità. La gestione oculata dei costi sin qui operata, ha comunque consentito a questa Amministrazione di mantenere il costo pro capite della Tari al di sotto della media regionale: quando entrerà a pieno regime la L.R. 14, la tariffa non sarà più predisposta dal Comune dall'Ente di ambito e, dunque, il Comune perderà, almeno in parte, la possibilità di incidere sulla stessa, residuando in capo allo stesso, soltanto la fase della riscossione. Al netto delle sopravvenienze future, è importante sottolineare, come la tariffa della Tari, oggetto della presente proposta, è meramente confermativa di quella già predisposta per l'anno 2016: vi è totale invarianza.

Esaurita la discussione, non essendoci altri interventi;

Ritenuto di dover provvedere;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014, il quale all'art. 28 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICORDATO CHE gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto dal competente Ufficio Tributi che qui si ritiene integralmente richiamato ed oggetto della presente proposta di deliberazione, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 311.485,00,

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 30/04/2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO CHE il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

PRESO ATTO CHE tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la narrativa che precede;

- 2) di approvare, per l'anno 2017, la proposta di deliberazione allegata alla presente, da ritenersi qui di seguito integralmente riportata, e, per l'effetto, approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche in essa indicate;
- 3) di quantificare in € 311.485,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.


PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

Geom. Mario De Cesare





~~ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA~~

~~Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,~~

~~ATTESA~~


~~Resistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.~~

REGOLARITÀ TECNICA:
Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

Rag. Giovanni Di Lorenzo






Il Presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :


IL PRESIDENTE

AVV. MARIA RICCHIUTI



IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. UGO ALLOCATI



ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.04.2017 al 18.04.2017 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, _____



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO ALLOCATI**


Ugo Allocati

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.03.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO ALLOCATI**

Ugo Allocati



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Telefono 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragionovi@asmepec.it – ragioneria@comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.-

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 731 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, della Legge 19 agosto 2016, n. 166;

LETTI in particolare i commi da 650 a 655 che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonomia obbligatoria tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponible accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per

l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

654-bis. *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).*

655. *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*

RICHIAMATI inoltre i commi 666 e 683 del suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recitano:

666. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014, il quale all'art. 28 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICORDATO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica (protocollo n. 1024 del 03 marzo 2017), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di €. 311.485,00 (IVA prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€. 4.680,97), così ripartiti:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti (Euro)
Utenze domestiche	1.182	93,58%	291.487,66
Utenze non domestiche	63	6,42%	19.997,34
Totale	1.245	100,00%	311.485,00

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/04/2016 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;



VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 22 marzo 2016 (prot. n. 6928) ad oggetto "Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti.";


PRESO ATTO che la sospensione di cui innanzi non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), stante l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- la disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R.;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha permesso, quindi, di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il Regolamento comunale;

RITENUTO, quindi, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'Area Tributi e riportate nella tabella sottostante:



Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	1.182	129.556
Utenze non domestiche	63	5.468
Totale	1.245	135.024

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 nella misura specificata nel dispositivo della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2017;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 20/07/2016 con la quale sono state individuate le modalità di riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2016 e 2017;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;



- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 02/12/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/11/2004;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 13/03/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;


PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;

- 2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica (protocollo n. 1024 del 03 marzo 2017), che si allega alla presente proposta di deliberazione - **Allegato A** - quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge un costo complessivo di €. 311.485,00 (IVA prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€. 4.680,97);
- 3) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione - **Allegato B** - quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che le tariffe di cui innanzi sono state determinate avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- 5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2017;
- 6) di quantificare, in via previsionale, nell'importo di €. 311.485,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
- 7) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, da riscuotersi secondo le modalità individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 20/07/2016:


Rata	Scadenza
1^ Rata	16 gennaio 2018
2^ Rata	16 luglio 2018

- 9) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 in unica soluzione entro il 16 gennaio 2018;
- 10) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 11) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014;
- 12) di dare atto, infine, che la sospensione degli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per gli anni 2016 e 2017 non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come stabilito dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19;




- 13) di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria degli adempimenti connessi, al fine dei necessari e conseguenti appostamenti nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, secondo le risultanze riportate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione - Allegato C - quale parte integrante e sostanziale;
- 14) di demandare al Responsabile dell'Area Tributi gli adempimenti relativi alla riscossione, secondo le modalità individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 20/07/2016;
- 15) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 16) di garantire la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 17) di allegare copia della deliberazione di cui innanzi al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 18) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Novi Velia, lì 03 marzo 2017



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti



=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell' Area Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)




Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)


=====


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Rag. Francesco Lerro)






Allegato A)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

Protocollo n. 1024 del 03 marzo 2017

**PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
PER L'ANNO 2017**



1. Premessa.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, come previsto dall'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni, i quali, tra l'altro, stabiliscono che:

- E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (*comma 639*).
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (*comma 641*).
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (*comma 650*).
- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*comma 651*).
- Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (*comma 652*).
- A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (*comma 653*).

- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (*comma 654*).
- Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (*comma 654-bis*).
- Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (*comma 655*).
- Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (*comma 658*).
- Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (*comma 667*).
- Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (*comma 682*).
- Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (*comma 683*).



Questo documento considera, altresì, alcune disposizioni contenute nel Titolo 3 del “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:


- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*art. 28, comma 2*).
 - Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 2 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, secondo i criteri indicati dagli artt. 32, 33 e 35 del presente regolamento (*art. 28, comma 4*).
 - Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 31. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (*art. 28, comma 5*).
 - Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.) (*art. 30, comma 1*).
 - In particolare, la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (*art. 30, comma 2*).
 - Per la determinazione dei costi sono considerate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti del servizio di gestione dei rifiuti, risultanti dal piano finanziario di cui al successivo art. 31 (*art. 30, comma 3*).
 - A partire dal 2016, nella determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (*art. 30, comma 4*).
 - A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti (TARI) (*art. 30, comma 5*).
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’art. 31 del presente regolamento (*art. 30, comma 6*).
- La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo trasmette al Comune o all’Autorità competente in materia almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (*art. 31, comma 1*).
 - Il piano finanziario indica i costi annuali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell’anno precedente e le relative motivazioni (*art. 31, comma 2*).



- Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.

Il piano finanziario, inoltre, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni (*art. 31, comma 3*).
- E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare si considera anche la variazione intervenuta nei costi a preventivo e a consuntivo, per la sola parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio (*art. 31, comma 4*).
 - La tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee, come da allegato A) al presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività (*art. 32, comma 1*).
 - Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 28, comma 4, del presente regolamento, può commisurare la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (*art. 32, comma 3*).
 - Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (*art. 32, comma 4*).
 - Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, quali coefficienti di produttività possono essere assunti quelli rilevati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, eseguite dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti o da altri soggetti affidatari del medesimo servizio in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico, quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia ovvero quelli statistici pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. In ogni caso, i costi annuali determinati in applicazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe (*art. 32, comma 5*).
 - Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc. (*art. 33, comma 1*).
 - La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare (*art. 33, comma 2*).
 - Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che possiedono o detengono locali o aree scoperte nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro (*art. 35, comma 1*).
 - La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili (*art. 35, comma 2*).



Il presente Piano Finanziario, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari di cui innanzi, viene redatto in forma semplificata, non tenendo conto, quindi, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale.

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Novi Velia (SA) si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale.

Obiettivo di igiene urbana.

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune tramite la Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA), con l'impiego del personale, degli automezzi e delle attrezzature previsti nel piano per la gestione integrata dei rifiuti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo piano operativo per la gestione dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Yele S.p.A.), che sarà attuato fino all'effettivo subentro dei nuovi modelli gestionali previsti dalla L.R. della Campania 26 maggio 2016, n. 14.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani.

L'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani fino ad oggi ottenuto (73,83 per cento di raccolta differenziata) è stato possibile grazie ad una differenziazione mirata. In questi anni si proseguirà con l'obiettivo di limitare la produzione di rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti solidi urbani non differenziati.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti non differenziati, l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trattamento, smaltimento e recupero. Il servizio relativo ai rifiuti non differenziati è gestito dalla società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

Obiettivo economico.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.). In particolare, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A decorrere dall'anno 2016 si è realizzato un sensibile contenimento dei costi, derivante dall'entrata in vigore del nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, di cui alla già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge.

Obiettivo sociale.

Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della tariffa.

3. Relazione al Piano Finanziario.

Descrizione del modello gestionale e organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Novi Velia (SA) conta al 31 dicembre 2016 n. **2.300** abitanti.

Nel Comune è in atto, ormai da anni, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti solidi urbani in modalità porta a porta. Rispetto al vecchio sistema di raccolta tramite cassonetti stradali, questo sistema comporta una raccolta più puntuale e frequente, un minore impegno a carico dei cittadini ed un maggior decoro urbano.

In particolare, la raccolta è di natura differenziata ed è suddivisa per frazioni, così individuate:

- **organico**, che comprende: scarti e avanzi di cucina, crudi o cotti e piccole quantità di scarti di verde, tovaglioli e fazzoletti di carta (purché siano senza stampe), plastica compostabile, cialde di caffè e caffè sfuso, alimenti avariati e scaduti (purché senza imballaggio). Tali prodotti vanno conferiti in sacchi in Mater-Bi. Non comprende: capelli, peli e ossa di animali, nessun liquido, alluminio per i cibi, pannolini e assorbenti igienici (anche se compostabili);
- **vetro**, che comprende: bottiglie, flaconi, vasi e vasetti di vetro (senza tappo), bicchieri di vetro, caraffe. Tali prodotti vanno conferiti in secchi svuotabili. Non comprende: vetri per finestre (raccolta rifiuti ingombranti), specchi, porcellana e ceramica, piatti, tazzine da caffè, tubi al neon, lampadine ad incandescenza e a basso consumo;
- **indifferenziato**, che comprende: giocattoli, palloni, cassette audio e video, cd, lamette usa e getta, oggetti formati da più materiali, posate in plastica, sacchetti per aspirapolvere, scarpe, spazzole e spazzolini, tubetto del dentifricio. Tali prodotti vanno conferiti in sacchi comuni. Non comprende: computer e sue periferiche, tubi al neon, lampadine ad incandescenza e a basso consumo (da consegnare all'isola ecologica);
- **carta, cartone e tetra pak**, che comprende: giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, carta da pacchi pulita, scatole in cartone (spezzate e piegate), tetra pak (senza il tappo di plastica). Tali prodotti vanno conferiti in sacchi o buste in carta, scatole in cartone o legati con spago naturale. Non comprende: carta oleata, carta o cartone accoppiato con altri materiali, carta plastificata;
- **multimateriale**, che comprende: bottiglie, barattoli, piatti e bicchieri in plastica, contenitori per yogurt, sacchetti in plastica, pellicole da imballaggio, lattine in alluminio, sacchetti per patatine e caramelle, imballaggi in polistirolo. Tali prodotti vanno lavati e asciugati e conferiti in sacchi trasparenti. Non comprende: posate in plastica, giocattoli, flaconi con i marchi "infiammabile", "tossico-nocivo" e "prodotto chimico", bombolette a gas, cavi elettrici;
- **pannolini**, che comprende: pannolini, pannoloni e assorbenti igienici. Tali prodotti vanno conferiti in sacchi comuni;
- **vestiti e panni usati**, che vanno conferiti puliti ed in buste chiuse;
- **batterie esauste e farmaci scaduti**;
- **oli esausti**;
- **ingombranti**.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani:

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità di attuazione
organico	Lunedì, Mercoledì e Sabato	Raccolta porta a porta
vetro	Lunedì	Raccolta porta a porta
plastiche differenziato	Martedì	Raccolta porta a porta
carta, cartone e tetra pak	Giovedì	Raccolta porta a porta
multimateriale	Venerdì	Raccolta porta a porta
imballaggi	Sabato	Raccolta porta a porta
restanti e panni usati	Continua	Mediante appositi cassonetti gialli disposti in vari punti del Comune
batterie esauste e farmaci scaduti	Continua	Mediante contenitori ubicati davanti l'ingresso alla Casa Comunale
oli esausti	Continua	Mediante raccogliitore sito all'imbocco di Via Criscuolo (angolo ex Asilo Comunale)
gombranti	Ultimo Mercoledì di ogni mese	Previa prenotazione presso gli Uffici di Polizia Municipale

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è affidato alla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA) ed è attuato, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'effettivo subentro dei nuovi modelli gestionali previsti dalla L.R. della Campania 26 maggio 2016, n. 14, secondo l'apposito piano per la gestione integrata dei rifiuti, per il quale si rinvia alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge.

Alla suddetta Società è affidato anche il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, svolto con operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il servizio comprende lo svuotamento dei cestini collocati nel centro urbano.

La zona del mercato settimanale del Mercoledì viene spazzata al termine del mercato.

I costi relativi al conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti sono a carico della Yele S.p.A., su apposita fatturazione mensile.

Il programma può variare secondo necessità particolari indicate dall'Amministrazione Comunale e/o da necessità del momento ed è cura della Yele S.p.A. riorganizzare con l'operatore in via straordinaria le frequenze di intervento.

La rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche è, di norma, segnalata dall'operatore del Comune che, al contempo, programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi, quali eternit, viene incaricata impresa a ciò abilitata o la stessa ditta gestore del Servizio (Yele S.p.A.).

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, organico, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto (73,83 per cento), il Comune di Novi Velia (SA) si pone come obiettivo per il triennio 2017/2019 il raggiungimento del 77,00 per cento.

Alzare il predetto livello significa ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti. Questo si realizza attraverso un miglioramento della raccolta differenziata (differenziare meglio ed in maniera più puntuale significa ridurre le tipologie dei singoli rifiuti) ed attraverso una forte sensibilizzazione che spinga al riciclaggio piuttosto che al consumo "usa e getta". Per perseguire tali fini si intenderà

realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc.) e loro riciclaggio domestico.

Inoltre, si intende favorire la pratica del compostaggio domestico (già di fatto praticata da molti cittadini) attraverso l'introduzione graduale di un incentivo di natura fiscale a quelle famiglie che dimostreranno di essere in possesso di un composte domestico. A tal fine, l'Amministrazione Comunale si impegna a disciplinare, nel triennio 2018/2020, le modalità di introduzione del predetto incentivo, a norma dell'art. 180, comma 1-septies, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 38, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Questa buona pratica è di fatto il naturale prosieguo della campagna di sensibilizzazione, organizzata nell'anno 2012, dall'Amministrazione Comunale, volta a formare gli alunni delle scuole materna, elementare e media sul tema dei rifiuti e che ha previsto proprio la distribuzione di composte domestici.

Il perseguimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione Comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Tabella della quantità di rifiuti prodotti nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA' PRODOTTA (Kg/Anno)	% SUL TOTALE
Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) (Capitolo 15)			
Imballaggi di carta e cartone	150101	4.730,00	0,97%
Imballaggi in materiali misti	150106	57.330,00	11,76%
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (Capitolo 20)			
Carta e cartone	200101	2.100,00	0,43%
Vetro	200102	65.180,00	13,37%
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	182.520,00	37,44%
Abbigliamento	200110	1.343,00	0,28%
Prodotti tessili	200111	9.260,00	1,90%
Oli e grassi commestibili	200125	100,00	0,02%
Rifiuti urbani non differenziati	200301	118.960,00	24,41%
Rifiuti ingombranti	200307	45.920,00	9,42%
TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		487.443,00	100,00%

Nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono state considerate le capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Tale stima è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali, con elevato livello di attendibilità, e tenendo conto del numero complessivo delle utenze:

Descrizione utenze	Numero utenze	Rifiuti prodotti (Kg/Anno)	% sul totale
Utenze domestiche	1.182	456.149	93,58%
Utenze non domestiche	63	31.294	6,42%
Totale	1.245	487.443	100,00%

4. Determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2017.

Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dal Comune sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2017, da coprire con la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA)), che sarà attuato fino all'effettivo subentro dei nuovi modelli gestionali previsti dalla L.R. della Campania 26 maggio 2016, n. 14.

La tabella seguente, desunta dal piano medesimo, riporta il quadro riepilogativo dei costi complessivi di gestione, pari a €. **272.724,10** (I.V.A. prevista per legge inclusa) annui:

Descrizione costo	Importo (Euro)
<i>Servizio di raccolta e spazzamento</i>	
Personale	127.252,40
Automezzi	19.800,00
Trasporti	26.400,00
Quota di partecipazione alle spese consortili (RD) (delibera assembleare del CO.RI. SA/4 n. 08/08 del 09/07/2008 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/03/2009)	18.590,00
Spese gestionali, riserve e coordinamento	7.681,70
<i>Conferimenti trattamento/smaltimento</i>	
Servizio di conferimento rifiuti a impianti di selezione/trattamento (organico, multimateriale e carta)	25.000,00
Servizio di conferimento rifiuti urbani non differenziati	30.000,00
Servizio di raccolta rifiuti da raccolta differenziata	18.000,00
TOTALE COSTO ANNUO	272.724,10

Tale costo ricomprende la quota di partecipazione alle spese consortili di raccolta differenziata, pari a €. **18.590,00**, da trasferire alla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA) ai sensi della delibera assembleare del CO.RI. SA/4 n. 08/08 del 09/07/2008 e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/03/2009.

Il presente Piano Finanziario, sulla base di quanto rilevato dalla gestione, individua i costi previsionali riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 per un importo complessivo di € 311.485,00 (I.V.A. prevista per legge inclusa) così determinato:

Descrizione costo	Importo (Euro)
Servizi relativi al nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge	272.724,10
Costi generali di gestione (noleggio di cassoni scarrabili, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, acquisto attrezzature, ecc.)	11.417,84
Quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti (Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4)	26.887,31
Costi amministrativi e di gestione (canone pro quota abbonamento e assistenza software per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI), spese di riscossione della tassa sui rifiuti (TARI))	5.136,72
TOTALE PARZIALE COSTI PER L'ANNO 2017	316.165,97
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (a dedurre)	4.680,97
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017	311.485,00

In particolare, i predetti costi previsionali per l'anno 2017 sono stati determinati tenendo conto del fabbisogno finanziario dell'intero anno (spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti), partendo dalle spese dell'anno precedente.

Per l'anno 2017 sono previsti costi generali di gestione (noleggio di cassoni scarrabili, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, acquisto attrezzature, ecc.) per € 11.417,84.

È prevista, altresì, la quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti, pari a presumibili € 26.887,31 per l'anno 2017, nella stessa misura determinata, per l'anno 2016, con deliberazione commissariale n. 18 del 07/09/2016 del Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4 di Vallo della Lucania (SA). La predetta quota consente al Comune di usufruire, mediante l'istituto del comando/distacco, dell'attività lavorativa di personale del Consorzio, come da deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 06/07/2016, n. 64 del 05/10/2016 e n. 78 del 20/12/2016, esecutive ai sensi di legge.

Sono previsti, infine, i costi amministrativi e di gestione, quantificati in € 5.136,72 per l'anno 2017, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

È stato sottratto dal costo complessivo, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari a € 4.680,97 per l'anno 2017, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, riporta un costo complessivo di € 311.485,00 (I.V.A. prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€ 4.680,97).

Pertanto, per l'anno 2017, non si prevedono scostamenti rispetto ai costi dell'anno precedente.

I costi previsionali per l'anno **2017**, determinati in complessivi € **311.485,00** (I.V.A. prevista per legge inclusa), vengono ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e tenendo conto delle capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.


Tale ripartizione è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali e con elevato livello di attendibilità:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti (Euro)
Utenze domestiche	1.182	93,58%	291.487,66
Utenze non domestiche	63	6,42%	19.997,34
Totale	1.245	100,00%	311.485,00

Nel caso di variazione dei costi preventivati, nel corso dell'anno **2017**, si procederà a darne immediata comunicazione per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.


Il presente Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2017**, ai sensi dall'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, viene rimesso al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, unitamente alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2017**, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Novi Velia, lì 03 marzo 2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)

Visto: Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Francesco Lerro)




Allegato B)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

**TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2017**



La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa per l'anno 2017 è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Sono **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze.

Sono **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Per l'anno 2017:


- la tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie degli immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare;
- la tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie degli immobili.

La disciplina della tariffa del tributo giornaliero è contenuta nel "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge.

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe di seguito determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2017

Numero	Descrizione categoria	Tariffa unitaria al metro quadrato
1	Civili abitazioni e pertinenze, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..	€ 2,25



TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2017

Numero	Descrizione categoria	Tariffa unitaria al metro quadrato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,87
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 4,02
3	Stabilimenti balneari	€ 4,10
4	Esposizioni, autosaloni	€ 3,69
5	Alberghi con ristorante	€ 3,69
6	Alberghi senza ristorante	€ 3,45
7	Case di cura e riposo	€ 3,58
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 3,69
9	Banche ed istituti di credito	€ 4,25
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 3,69
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,69
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 3,69
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,69
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 3,69
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,69
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 3,69
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,69
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,69
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,28
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,69
21	Discoteche, night club	€ 3,95

Novi Velia, li 03 marzo 2017



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti




Allegato C)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

**RAPPORTO DI COPERTURA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
PER L'ANNO 2017**



ENTRATA ANNO 2017

Descrizione	Importo (Euro)
Tassa sui rifiuti (TARI)	311.485,00
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	15.580,00
TOTALE ENTRATA	327.065,00


SPESA ANNO 2017

Descrizione	Importo (Euro)
Costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani	311.485,00
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	4.680,97
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	15.580,00
TOTALE SPESA	331.745,97

RAPPORTO DI COPERTURA ANNO 2017

Entrata	Spesa	% di copertura prevista
€ 311.485,00	€ 311.485,00	100,00%

Novi Velia, li 03 marzo 2017



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti



COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO

Il Revisore Unico

Parere n. 25 del 30/03/2017 su proposte di deliberazioni al Consiglio comunale relative alle aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2017

Visto le proposte

- del responsabile dell'area tributi Rag. Giovanni Di Lorenzo prot. 1209 del 15/03/17;
- di deliberazione a firma del Sindaco del 03/03/17 per l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 redatto dal responsabile dell'area tecnica prot. 1024 del 03/03/17 dalla quale emerge un costo complessivo di € 311.485,00 (Iva inclusa);
- di approvazione, in conformità al predetto piano la TARI per l'anno 2017 relative alle utenze domestiche e non domestiche come indicate dal prospetto (allegato B);
- di approvazione aliquote tributo per servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;
- di approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017;
- di approvazione aliquote imposta sul reddito persone fisiche per l'anno 2017;
- Le ulteriori previsioni dei successivi punti.

Si ritiene che le suddette proposte rispettano i principi generali in materia di finanza pubblica e pertanto esprime parere favorevole alla loro approvazione.

Novi Vella, Il 30/03/17

Il Revisore Unico
dott. Michela Palmieri

